

«Eluana, la legge vuole la vita»



Lorenza Violini

Il caso di Eluana Englaro, la ragazza in stato vegetativo dal 1992, non si è ancora concluso, perché il processo, come stabilito dalla recentissima

sentenza della Cassazione, è tornato a Milano in una sezione della Corte d'Appello diversa da quella che aveva emesso la decisione impugnata. La sentenza, come prevedibile, ha suscitato nuovi interrogativi, soprattutto tra i giuristi. Ieri sera se ne è parlato a Milano, dove si è svolta la conferenza organizzata dall'associazione Medicina e Persona dal titolo «La sentenza Englaro, la medicina, il diritto e noi». Lorenza Violini, ordinario di Diritto costituzionale alla Statale di Milano era tra i relatori. Con lei abbiamo discusso di questa controversa decisione.

In breve, che cosa stabilisce la sentenza Englaro?

«La Corte di Cassazione ha deciso che dev'essere considerata legittima la richiesta del tutore di una persona maggiorenne in stato vegetativo, di interrompere l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico, al concorrere di due circostanze. E cioè che la condizione di stato vegetativo sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità di recupero della coscienza e delle capacità di percezione, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti; e che sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, reli-

La costituzionalista Violini:
 «Nella sentenza sul suo caso applicati principi giuridici pensati per pazienti dotati di coscienza»

giosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento».

Quali sono i principi costituzionali richiamati nella decisione?

«La Cassazione giustamente si richiama agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, che affermano rispettivamente la tutela dei diritti fondamentali della persona umana (e quindi della sua dignità), l'inviolabilità della libertà personale (nella quale va ricompreso il potere della persona di disporre del proprio corpo), e infine la tutela della salute (nel duplice significato di diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività). Questi articoli individuano nel consenso informato della persona cosciente e consapevole il presupposto che legittima gli interventi sanitari, come del resto la Cassazione stessa ribadisce. Tuttavia, la sentenza traspone questi principi correttamente interpretati in una situazione diversa: da paziente cosciente e consapevole a paziente incosciente. In questo senso la sentenza innova la giurisprudenza precedente di merito».

Affermare che è possibile sospendere le terapie in base al consenso presunto della persona incapace di intendere e di volere rispetta la Costituzione?

«L'interpretazione dell'articolo 32 compiuta

dalla Cassazione è corretta, tuttavia è applicata a una circostanza di fatto, quella di un soggetto incapace, completamente diversa da quella per cui la norma era stata pensata. Essa infatti si riferisce a persone capaci di intendere e di volere. Per l'ordinamento le persone incapaci, proprio in quanto tali, non sono considerate capaci di manifestare la propria volontà. Invece la Cassazione affermando che si può applicare il principio dell'accertamento della volontà di un soggetto incapace di esprimerla, opera un rovesciamento dei principi di tutela dell'ordinamento. Si pensi agli abusi che porterebbe generare un principio del genere applicato in modo generalizzato alle persone incapaci...».

Quali sono i punti deboli del ragionamento della Corte che porta all'affermazione di un diritto di morire?

«Attenzione. La Cassazione non parla di un "diritto a morire", anzi, lo esclude. Del resto, la configurazione di un simile diritto sarebbe in contraddizione con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, tutto costruito per tutelare la vita e la libertà delle persone. Tuttavia, poiché acconsente che a determinate condizioni una persona possa essere privata della vita, implicitamente suggerisce che chi manifesti una volontà di morire possa farlo. Ciò creerà problemi giuridici di non poco conto. Pur non volendo giudicare la concreta situazione che merita il massimo rispetto, penso però, ad esempio, al possibile conflitto di interessi tra la volontà dei familiari, vincolati al mantenimento del paziente, e la volontà presunta di questo, che va accertata anche attraverso le dichiarazioni di coloro su cui incombe l'obbligo del mantenimento».